

	Allegato " " all'atto n. di repertorio	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	Costituzione e denominazione	
	E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DOTT. PIERO	
	FOJANINI DI STUDI SUPERIORI".	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Fondazione ha la propria sede legale nel Comune di Sondrio ,	
	in Via Valeriana n. 32.	
	Articolo 3	
	Durata	
	La Fondazione ha durata illimitata, salvo che ne venga delibe-	
	rato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 19 del pre-	
	sente statuto.	
	Articolo 4	
	Finalità	
	La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il	
	perseguimento delle finalità espresse dal fondatore Dott. Prof.	
	Giuseppe Fojanini nell'atto costitutivo (a rogito Notaio Mario	
	Moroni in data 28 giugno 1971 repertorio n. 39619/8511) e dal	
	presente statuto.	
	Le finalità principali sono quelle di promuovere e potenziare	
	la ricerca scientifica e la sperimentazione nelle discipline	
	agricole in ambito montano e di assistere gli operatori del	

	settore.	
	La Fondazione, tra l'altro, si occupa di:	
	- progettare e sviluppare attività di ricerca e sperimentazione	
	in agricoltura, operando sia in Italia che nell'ambito della	
	UE, avvalendosi prioritariamente del supporto scientifico del	
	Comitato Tecnico di cui all'art. 18;	
	- promuovere e organizzare attività di istruzione e formazione,	
	attivare corsi e seminari (universitari o post diploma), rivolti	
	sia a studenti che a docenti del settore agricolo e della filiera	
	connessa, non solo italiani ma provenienti da tutta l'Unione	
	Europea;	
	- progettare e gestire, anche per favorire una più diffusa	
	cultura agricola e ambientale, corsi formativi di qualificazione	
	e riqualificazione professionale, di specializzazione, di ap-	
	prendistato, di aggiornamento e formazione permanente e conti-	
	nua;	
	- favorire, anche attraverso la fornitura di qualificati servizi	
	agli operatori agricoli, il trasferimento delle conoscenze ac-	
	quisite a beneficio del mondo delle imprese promuovendo così la	
	crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricol-	
	tura oltre allo sviluppo del sistema agroalimentare;	
	- progettare e gestire azioni afferenti il programma di inter-	
	vento dei fondi strutturali dell'Unione Europea e di altri fondi	
	a finanziamento pubblico e privato;	
	- favorire il collegamento e le sinergie delle realtà di	

	sperimentazione in campo agricolo ambientale;	
	- promuovere azioni di marketing inerenti ai servizi d'istruzione, formazione e assistenza tecnica espletati.	
	L'ambito territoriale prevalente di operatività della Fondazione è quello della Provincia di Sondrio e, più in generale, della Regione Lombardia.	
	Se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie potranno essere costituiti delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.	
	Articolo 5	
	Attività strumentali, accessorie e connesse	
	Per raggiungere le sue finalità la Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie purchè non incompatibili con la natura della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge, ivi compresa la gestione diretta o indiretta, in convenzione, di un'azienda agricola relativamente ai beni di proprietà ritenuti ridondanti rispetto alle esigenze dell'attività di cui al precedente articolo 4.	
	La Fondazione, avvalendosi principalmente della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, potrà altresì collegarsi ad altri Enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi.	
	La Fondazione potrà richiedere per le proprie attività e per l'ottenimento dei propri fini sociali riconoscimenti e	

	contributi pubblici e privati.	
	La Fondazione in particolare potrà:	
	- partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regio-	
	nali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere	
	per la realizzazione del suo scopo;	
	- amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria,	
	locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque pos-	
	seduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, convenzioni con Enti	
	Pubblici o Privati, che siano considerati utili per il raggiun-	
	gimento degli scopi della Fondazione;	
	- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o	
	private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indiretta-	
	mente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fonda-	
	zione;	
	- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pub-	
	blici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore in-	
	teressato dall'attività della Fondazione;	
	- instaurare rapporti di collaborazione con l'Unione Europea,	
	lo Stato e gli Enti locali, con le Università, con Enti pubblici	
	e privati operanti nell'ambito dei sistemi di formazione e	
	istruzione nonché dei sistemi agricolo, ambientale e agroali-	
	mentare e dei sistemi manifatturieri;	
	- partecipare ad ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) con	

	Enti, Istituti e Organismi tra quelli individuati nel comma	
	precedente;	
	- stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in ge-	
	stione delle attività previste dal proprio programma annuale o	
	pluriennale;	
	- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perse-	
	guimento delle finalità istituzionali.	
	Articolo 6	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	- dal Fondo di dotazione costituito dalle somme versate e dai	
	beni conferiti dal fondatore Dott. Prof. Giuseppe Fojanini, come	
	risulta dall'atto costitutivo;	
	- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, eroga-	
	zione, sovvenzione, eredità, legati, lasciti, donazioni comun-	
	que pervenuti alla Fondazione;	
	- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa desti-	
	nazione a incremento del patrimonio.	
	I beni conferiti dal Fondatore sono inalienabili.	
	I contributi e le elargizioni specificamente assegnati ad in-	
	cremento del patrimonio possono essere utilizzati esclusiva-	
	mente nei limiti delle rendite maturate.	
	Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	dello scopo della Fondazione medesima e, nei limiti delle	

	rendite maturate, per il finanziamento delle attività della	
	Fondazione.	
	Articolo 7	
	Fondo di gestione	
	Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle	
	attività della Fondazione medesima;	
	- dalle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati	
	interessati ai suoi fini e non destinate ad incremento del Fondo	
	Patrimoniale;	
	- dai contributi di varia natura;	
	- dagli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti	
	l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi	
	altra attività posta in essere dalla Fondazione.	
	Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della	
	Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	
	Articolo 8	
	Esercizio Finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1. (primo) gennaio e ter-	
	mina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno l'Assemblea dei	
	Soci Effettivi approva il bilancio di previsione dell'esercizio	
	successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il conto	
	consuntivo di quello decorso.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio	

	consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti	
	dal Rappresentante legale della Fondazione o dai membri del	
	Consiglio di amministrazione, non possono eccedere i limiti	
	degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle ge-	
	stioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione	
	del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione	
	annuale, prima che per il potenziamento delle attività della	
	Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento	
	o il miglioramento della sua attività.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Articolo 9	
	Soci della Fondazione	
	I soci della Fondazione si dividono in Soci Effettivi e Soci	
	Finanziatori.	
	I Soci Effettivi sono:	
	- PROVINCIA DI SONDRIO;	
	- CONSORZIO BIM DELL'ADDA;	
	- CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO;	
	- COMUNE DI SONDRIO;	

	- 5 COMUNITA'MONTANE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (Alta Valtel-	
	lina, Morbegno, Sondrio, Tirano e Valchiavenna).	
	I Soci Finanziatori sono tutti coloro che mediante conferimenti	
	di beni o denaro supportano le attività della Fondazione.	
	Possono ottenere la qualifica di Soci Finanziatori, previa ri-	
	chiesta e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le	
	persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e	
	le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione	
	mediante:	
	- conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella sta-	
	bilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;	
	- l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi.	
	Articolo 10	
	Sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione	
	Per la realizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione	
	i Soci Effettivi si rendono disponibili a finanziare, con le	
	modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nelle misure	
	dagli stessi determinate, un programma pluriennale, di durata	
	di norma quinquennale, finalizzato al raggiungimento di obiet-	
	tivi predeterminati e verificabili, approvato dal Consiglio di	
	Amministrazione e corredato dal parere favorevole del Comitato	
	Tecnico Scientifico di cui all'articolo 18.	
	La liquidazione dei suddetti contributi, per stati di avanza-	
	mento annuali, sarà soggetta alla preventiva acquisizione di	
	una relazione sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi	

	prefissati, approvata dal Consiglio di amministrazione con il	
	parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 18,	
	corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente so-	
	stenute, tra le quali potrà essere compresa una quota di spese	
	di personale, nonchè delle ulteriori fonti di finanziamento	
	acquisite autonomamente dalla Fondazione medesima.	
	Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, le modalità di	
	gestione delle contribuzioni previste dal presente articolo sa-	
	ranno precisate in apposite convenzioni, che potranno prevedere	
	anche l'anticipazione di una quota delle contribuzioni annuali	
	di competenza di ciascun Socio effettivo.	
	Articolo 11	
	Esclusione e recesso	
	Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta	
	l'esclusione dei Soci Finanziatori per grave e reiterato ina-	
	dempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Sta-	
	tuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:	
	- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i	
	conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le	
	altre componenti della Fondazione;	
	- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimo-	
	niali.	
	Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo	
	per i seguenti motivi:	

	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta ad eccezione dei casi	
	di fusione in altro ente e/o persona giuridica;	
	- apertura di procedure di liquidazione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	Nel caso di esclusione dei Soci Finanziatori, il Consiglio di	
	Amministrazione invia comunicazione al soggetto interessato	
	dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di	
	diritto alla base della decisione ed assegnando termine per	
	l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine as-	
	segnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale do-	
	cumentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.	
	I Soci Effettivi non possono in alcun caso essere esclusi dalla	
	Fondazione.	
	I Soci, sia Effettivi che Finanziatori, possono recedere dalla	
	Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo re-	
	stando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	L'eventuale recesso da parte dei Soci dovrà essere comunicato	
	per iscritto, mediante lettera raccomandata a/r ovvero Posta	
	Elettronica Certificata, alla Fondazione con preavviso di no-	
	vanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla	
	base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione	
	verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del	
	recesso e ne da comunicazione al soggetto interessato; ove	

	questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende	
	definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della	
	comunicazione iniziale.	
	In nessun caso i soci hanno diritto al rimborso di quanto versato	
	o conferito.	
	Articolo 12	
	Organi della Fondazione	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	- il Presidente;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Assemblea dei Soci Effettivi;	
	- il Comitato dei Soci Finanziatori;	
	- il Comitato Tecnico Scientifico;	
	- il Revisore dei Conti.	
	Articolo 13	
	Il Presidente	
	Il Presidente della Fondazione riveste la carica di Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri	
	membri dal Consiglio di Amministrazione stesso, resta in carica	
	per tre anni (fino all'approvazione del conto consuntivo del	
	terzo esercizio) ed è rieleggibile.	
	Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a	
	terzi.	
	Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa	
	e/o giurisdizionale, nominando ove necessario avvocati.	

	Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari	
	per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della	
	Fondazione.	
	In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Isti-	
	tuzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi per	
	instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole	
	attività ed iniziative della Fondazione.	
	Articolo 14	
	Consiglio di Amministrazione	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati con le	
	modalità di seguito indicate rispettivamente da:	
	- 1 membro dalla Provincia di Sondrio;	
	- 1 membro dal Consorzio BIM dell'Adda;	
	- 1 membro dalla CCIAA di Sondrio;	
	- 1 membro dal Comune di Sondrio;	
	- 1 membro quale espressione delle Comunità Montane, nominato	
	dall'Assemblea dei Soci Effettivi con apposita votazione riser-	
	vata alle Comunità Montane medesime.	
	Qualora venga meno uno o più dei Soci Effettivi, oppure quando	
	gli stessi non provvedano entro 90 giorni dalla scadenza del	
	mandato alla nomina dell'amministratore di propria espressione,	
	questo viene nominato dall'assemblea dei Soci Effettivi.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per	
	tre anni fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo	

	esercizio e sono rieleggibili, salvo revoca <i>ad nutum</i> da parte	
	dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.	
	Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di	
	quanto specificatamente riservato all'Assemblea dei Soci Effet-	
	tivi di cui al successivo articolo 15.	
	In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:	
	- eleggere il Presidente della Fondazione;	
	- redigere il bilancio di previsione e il conto consuntivo;	
	- deliberare, secondo i criteri e i requisiti stabiliti dall'As-	
	semblea dei Soci Effettivi, circa l'accettazione o diniego delle	
	richieste di qualifica di Socio Finanziatore;	
	- approvare la pianta organica del personale;	
	- assumere e licenziare il personale dipendente;	
	- nominare il Direttore;	
	- conferire speciali incarichi al Presidente o a singoli Consi-	
	glieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;	
	- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente	
	Statuto.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente e sono validamente costituite se è presente,	
	personalmente e/o a mezzo audio/videoconferenza, la maggioranza	
	dei membri che lo costituiscono.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione si intendono ap-	
	provate con il voto favorevole della maggioranza dei membri	

	presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Articolo 15	
	Assemblea dei Soci Effettivi	
	L'Assemblea dei Soci Effettivi è composta dai rappresentati	
	degli Enti (Fondatori) oltre che dal Presidente, ovvero da:	
	- 1 membro in rappresentanza della Provincia di Sondrio;	
	- 1 membro in rappresentanza del Consorzio BIM dell’Adda;	
	- 1 membro in rappresentanza della Camera di Commercio di Son-	
	drio;	
	- 1 membro in rappresentanza del Comune di Sondrio;	
	- 5 membri in rappresentanza delle Comunità Montane provinciali	
	(1 per ogni Comunità Montana).	
	Ogni Socio Effettivo (Ente Fondatore) provvede a nominare un	
	proprio rappresentate quale membro dell'Assemblea, detto rap-	
	presentate resta in carica per tre anni ed è rinominabile.	
	All’Assemblea competono tutti i poteri di straordinaria ammini-	
	strazione ovvero:	
	- determinare le linee generali della Fondazione, obiettivi e	
	relativi programmi, l’approvazione dei regolamenti tra i quali	
	quello relativo al funzionamento del Comitato Tecnico Scienti-	
	fico;	
	- nominare, con votazione riservata alle Comunità Montane, il	
	membro del Consiglio di Amministrazione di spettanza delle me-	
	desime, così come previsto dal precedente articolo 14;	
	- nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;	

	- nominare il Revisore dei Conti;	
	- approvare il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo	
	annuale;	
	- deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione;	
	- stabilire i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della	
	qualifica di Socio Finanziatore ai sensi dell'articolo 9 del	
	presente statuto;	
	- deliberare le modifiche dello Statuto.	
	L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fon-	
	dazione e, in caso di sua assenza, dal Consigliere di ammini-	
	strazione più anziano di età.	
	L'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convo-	
	cazione con la presenza, personalmente e/o a mezzo audio/video-	
	conferenza, di 2/3 dei Soci Effettivi ed in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei presenti.	
	Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni dell'As-	
	semblea si intendono approvate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei membri presenti.	
	Le decisioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento	
	della Fondazione, incremento e/o devoluzione del patrimonio sono	
	validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza	
	qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. L'av-	
	viso di convocazione deve essere inviato a mezzo di raccomandata	
	a/r o Posta Elettronica Certificata, almeno dieci giorni prima	
	della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine	

	del giorno, in caso di urgenza il termine di giorni 10 può	
	essere ridotto a 3.	
	L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il	
	giorno e l'ora dell'Assemblea in seconda convocazione.	
	I Soci Effettivi hanno l'obbligo di nominare due differenti	
	rappresentati, uno per il Consiglio di Amministrazione e l'altro	
	per l'Assemblea; una singola persona fisica non può rivestire	
	entrambe le predette cariche.	
	Articolo 16	
	Comitato dei Soci Finanziatori	
	Il Comitato dei soci Finanziatori è composto da una persona	
	fisica o da un rappresentate per ogni persona giuridica a cui è	
	stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione la qualità di	
	Socio Finanziatore.	
	Al Comitato sono attribuiti compiti di indirizzo e di verifica	
	circa l'utilizzo dei loro beni o contributi.	
	Al fine di garantire una costante collaborazione con gli altri	
	organi della Fondazione al Comitato dei Soci Finanziatori è	
	riservata la facoltà di esprimere pareri da allegarsi ai bilanci	
	di previsione e consuntivo.	
	Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e sono	
	validamente costituite se è presente, personalmente e/o a mezzo	
	audio/videoconferenza, la maggioranza dei membri che lo costi-	
	tuiscono.	
	Le decisioni del Comitato si intendono approvate con il voto	

	favorevole della maggioranza dei membri presenti.	
	Articolo 17	
	Revisore dei Conti	
	La revisione e il controllo economico-finanziario della Fonda-	
	zione è affidata ad un Revisore dei Conti nominato dall'Assem-	
	blea dei Soci Effettivi tra gli iscritti al Registro dei Revi-	
	sori Contabili.	
	Il revisore dei Conti è l'organo consultivo contabile della	
	Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le pro-	
	poste di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo	
	apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto,	
	alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei	
	Conti resta in carica tre anni e comunque sino all'approvazione	
	del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo	
	alla sua nomina e può essere riconfermato.	
	Nell'adempimento delle proprie funzioni il Revisore può in ogni	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal	
	fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Il compenso del Revisore dei Conti è stabilito all'atto di	
	nomina dall'Assemblea dei Soci Effettivi.	
	Articolo 18	
	Comitato tecnico scientifico	
	Per perseguire le proprie finalità di ricerca e sperimentazione	

	in ambito agricolo alpino, la Fondazione si avvale di un Comi-	
	tato Tecnico Scientifico, nominato ogni 5 anni dall'Assemblea	
	dei Soci Effettivi.	
	Il Comitato, composto da 5 membri di provata professionalità, è	
	presieduto da un docente dell'Università Cattolica del Sacro	
	Cuore di Milano.	
	Con apposito regolamento di funzionamento, approvato dall'As-	
	semblea dei Soci Effettivi, vengono stabiliti i criteri di in-	
	dividuazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico	
	nonchè i compiti e le funzioni attribuite allo stesso.	
	Ai membri del Comitato Tecnico scientifico viene riconosciuto	
	un gettone di presenza (o un rimborso spese) per ogni seduta	
	svolta come stabilito del regolamento di cui sopra.	
	Articolo 19	
	Scioglimento della Fondazione	
	Il Consiglio di Amministrazione ed i Soci Effettivi possono,	
	anche disgiuntamente, richiedere lo scioglimento della Fonda-	
	zione in caso di non operosità della medesima o di modifiche,	
	anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata	
	costituita.	
	In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della	
	Fondazione, il patrimonio residuo, sarà devoluto alla Provincia	
	di Sondrio la quale dovrà destinarlo ad altri Enti non lucrativi	
	aventi finalità e scopi analoghi a quelli perseguiti dalla Fon-	
	dazione.	

Articolo 20